COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

LXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 APRILE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZANIBELLI**

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 669

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Nuove norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro » (3364) 669

PRESIDENTE 669, 671, 673

DEL CASTILLO, *Relatore* 670, 671

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 671, 673

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Istituzione di un ufficio nazionale di collocamento della gente dell'aria (3469) 674

PRESIDENTE 674, 675

VERONESI, *Relatore* 674

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 675

Votazione segreta:

PRESIDENTE 675

La seduta comincia alle 9,50.

SULOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Informo gli onorevoli colleghi che in relazione all'invito che mi era stato rivolto di riunire i rappresentanti dei vari gruppi allo scopo di organizzare il lavoro per le prossime settimane, ho indetto per le ore 12 di oggi una riunione degli stessi rappresentanti dei gruppi, invitando alla riunione anche il rappresentante del Governo, in modo che si possa avere un quadro globale degli argomenti da porsi all'ordine del giorno nelle prossime sedute della Commissione. Nel frattempo, per non turbare questo impegno di scelta di un programma possibilmente realizzato di intesa fra tutti i gruppi parlamentari, ho mantenuto all'ordine del giorno gli argomenti iscritti nella precedente seduta.

Discussione del disegno di legge: Nuove norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro » (3364).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3364, concernente : « Nuove norme per la concessione della "Stella al merito del lavoro" ».

Su tale disegno di legge la V Commissione ha espresso il seguente parere: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che il terzo comma dell'articolo 12 del disegno di legge risulti così modificato: " All'onere di lire 100 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1967, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli anni finanziari 1966 e 1967, destinati a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" ».

Il Relatore, onorevole Del Castillo ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DEL CASTILLO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con il sottoporre questo disegno di legge, nel quadro di una politica di valutazione dell'attività lavorativa, alla nostra attenzione, il Governo ha ritenuto di riordinare la materia relativa alla concessione della onorificenza denominata « Stella al merito del lavoro ».

Con questo provvedimento si intende raggiungere alcune finalità fra le quali quella di estendere oltre che ai lavoratori delle imprese private anche a tutti i lavoratori dipendenti da imprese pubbliche, nonché ai lavoratori dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici questa onorificenza da cui prima erano esclusi; in relazione al maggior numero di possibili beneficiari il numero delle onorificenze da concedere annualmente è portato da 600 a 800.

Altre finalità sono: dare la possibilità di attribuire l'onorificenza anche ai lavoratori subordinati non in possesso di una anzianità continuativa di 25 anni, presso la stessa azienda, purché ne abbiano una complessiva di 30; elevare il minimo di età da 40 a 45 anni; vietare il conferimento di simili onorificenze, decorazioni o distinzioni da parte di enti, associazioni e privati.

Il disegno di legge prevede inoltre che indipendentemente dal possesso dei titoli previsti normalmente per la concessione della decorazione, questa può essere concessa per onorare la memoria di lavoratori italiani che siano periti o dispersi a causa di eventi di eccezionale gravità.

È anche previsto che tale decorazione possa essere concessa, riducendo di un terzo il periodo di anzianità, a tutti i lavoratori i quali, con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo, abbiano migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine o dei metodi di lavorazione oppure contribuito al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro. Si tratta di un particolare riconoscimento per le iniziative e lo spirito di collaborazione dato dai lavoratori all'attività lavorativa.

Infine il disegno di legge prevede la concessione della decorazione a quei lavoratori italiani all'estero che abbiano dato prove di patriottismo, di laboriosità e di probità.

Questi sono i concetti fondamentali cui il disegno di legge si ispira. Credo che si possa dare parere favorevole al disegno stesso, accettando altresì le indicazioni espresse dalla V Commissione.

Il relatore vorrebbe però sottoporre all'attenzione del Governo e della Commissione la possibilità di estendere la concessione della decorazione *de qua* non soltanto ai lavoratori dipendenti, ma anche ai lavoratori autonomi, quali gli artigiani, i coltivatori diretti e i piccoli commercianti e commercianti, i quali svolgono anch'essi un'attività che sicuramente contribuisce – grazie alla loro laboriosità – al progresso economico nazionale.

Passando all'esame degli articoli, vediamo che all'articolo 1 si stabilisce quali siano i soggetti che potrebbero aspirare alla concessione della onorificenza di che trattasi: lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private, anche se soci di imprese cooperative, nonché da aziende o stabilimenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici. Lo stesso articolo stabilisce che la decorazione comporta il titolo di « Maestro del lavoro ».

All'articolo 2 viene prevista l'ipotesi di concessione della decorazione per onorare la memoria di lavoratori italiani, anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati.

L'articolo 3 stabilisce a 45 anni il requisito di età per la concessione della decorazione.

All'articolo 4 è previsto il periodo lavorativo minimo in base al quale è possibile la concessione della decorazione. Lo stesso articolo fissa in 25 anni il periodo minimo di dipendenza dei lavoratori in oggetto presso la stessa azienda, o in 30 anni se l'attività lavorativa complessiva sia stata svolta anche alle dipendenze di aziende diverse.

L'articolo 5 prevede la possibilità di concessione della decorazione, con riduzione di un terzo del periodo di anzianità di lavoro, per coloro che abbiano acquisito titoli di particolare benemerenza nella evoluzione del processo produttivo e tecnologico.

L'articolo 6 prevede l'estensione della concessione della decorazione, anche senza l'osservanza dei limiti di anzianità di cui all'articolo 4, ai lavoratori italiani all'estero che abbiano dato particolari prove di patriottismo, di laboriosità e di probità.

L'articolo 7 eleva a 800 il numero delle decorazioni che annualmente possono essere concesse, di cui almeno 550 a lavoratori appartenenti a categorie operaie. Lo stesso articolo prevede che le decorazioni di cui all'articolo 2 (cioè quelle concesse alla memoria di lavoratori periti all'estero in gravi eventi di lavoro) vengano conferite in aggiunta al contingente dianzi citato.

L'articolo 8 stabilisce che le decorazioni vengono conferite nella giornata del 1° maggio, festa del lavoro, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro del lavoro e, per quelle riservate ai lavoratori italiani all'estero, di concerto col ministro degli esteri.

L'articolo 9 stabilisce le caratteristiche della « Stella al merito del lavoro ».

L'articolo 10 prevede la costituzione di una Commissione nominata con decreto del ministro del lavoro per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori per il conferimento della decorazione.

L'articolo 11 fissa il divieto di conferimento a lavoratori dipendenti, di onorificenze, di decorazioni o di ogni altra distinzione, da parte di enti, associazioni o privati.

L'articolo 12 prevede le spese per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 10. E qui il terzo comma dovrebbe essere modificato secondo i suggerimenti della Commissione bilancio.

Concludo rinnovando il mio parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Naturalmente il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge. Non ho però capito bene il riferimento dell'onorevole relatore alle categorie di lavoratori che possano ottenere la decorazione. Nel provvedimento si parla di lavoratori dipendenti, e su questo siamo d'accordo.

DEL CASTILLO, *Relatore*. Su questo siamo d'accordo. Volevo sottoporre all'attenzione sua, onorevole Sottosegretario, e della Commissione, un punto. Noi abbiamo due tipi di onorificenza: quella di « cavaliere del lavoro », destinata alla categoria degli imprenditori, e la « stella al merito del lavoro » destinata ai soli lavoratori dipendenti. Il punto che io sollevo riguarda la possibilità di estendere la concessione di quest'ultima decorazione a delle categorie che attualmente ne sono escluse, pur essendo indubbiamente benemerite, quali gli artigiani, i coltivatori diretti e i piccoli commercianti. Questo è il concetto da esaminare.

PRESIDENTE. Ella non ne fa però oggetto di emendamento formale.

DEL CASTILLO, *Relatore*. No, non ne faccio oggetto di emendamento, ma soltanto di invito al Governo di voler tener conto di tale esigenza.

PRESIDENTE. Il Governo terrà quindi presente il suggerimento per il futuro. Passiamo agli articoli.

Do lettura dei primi 11 articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro », istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3172, è concessa ai lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private, anche se soci di imprese cooperative, nonché da aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti pubblici, che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale.

La decorazione comporta il titolo di « Maestro del lavoro ».

(*È approvato*).

ART. 2.

La decorazione può essere concessa, senza l'osservanza dei requisiti di cui ai successivi articoli, per onorare la memoria dei lavoratori italiani anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati.

(*È approvato*).

ART. 3.

La decorazione è concessa ai lavoratori indicati all'articolo 1, che siano cittadini italiani, abbiano compiuto 45 anni di età e abbiano l'anzianità di lavoro indicata agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 4.

La decorazione è concessa ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda o di trenta anni alle dipendenze di aziende diverse, purché il passaggio da una azienda all'altra non sia stato causato da demeriti personali.

Per la determinazione dell'anzianità prevista dal comma precedente, non costituisco-

no ragioni di interruzione le vicende che implichino successioni nella titolarità dell'azienda o trasformazione della medesima.

(*È approvato*).

ART. 5.

L'anzianità di lavoro di cui all'articolo 4 è ridotta di un terzo per i lavoratori che abbiano, con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine o dei metodi di lavorazione, oppure contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro.

(*È approvato*).

ART. 6.

La decorazione è concessa, anche senza l'osservanza dei limiti di anzianità di cui all'articolo 4, ai lavoratori italiani all'estero che abbiano dato prove esemplari di patriottismo, di laboriosità e di probità.

(*È approvato*).

ART. 7.

Annualmente possono essere concesse 800 decorazioni, di cui almeno 550 a lavoratori appartenenti a categorie operaie.

Le decorazioni conferite ai sensi dell'articolo 2 della presente legge sono attribuite in aggiunta al contingente di cui al comma precedente.

(*È approvato*).

ART. 8.

Le decorazioni sono conferite nel giorno della festa del lavoro – 1° maggio – con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e, per quelle riservate ai lavoratori italiani all'estero, di concerto con il Ministro per gli affari esteri.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale rilascia altresì ai decorati il brevetto che fa fede del conferimento della decorazione.

(*È approvato*).

ART. 9.

La decorazione della « Stella al merito di lavoro » consiste in una stella a cinque punte in smalto bianco, il centro è in smalto color verde chiaro e reca sulla faccia diritto un rilievo in argento dorato, raffigurante la testa d'Italia turrita e sul rovescio la scritta « Al merito del lavoro » con l'indicazione dell'anno di fondazione (1924). Essa è conforme al disegno annesso al regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120.

Per i lavoratori italiani all'estero sul tergo della Stella sono aggiunte le parole « all'estero ».

La decorazione è portata al lato sinistro del vestito appesa ad un nastro listato di una banda color verde chiaro fra due bande, di eguale larghezza, di color giallo oro.

Il nastro può essere portato senza la Stella.

(*È approvato*).

ART. 10.

L'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori per il conferimento della decorazione, è fatto da una Commissione nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composta:

a) dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal Presidente della Federazione nazionale dei Maestri del lavoro d'Italia o da un suo delegato;

c) dal Presidente dell'Associazione nazionale dei lavoratori anziani d'azienda o da un suo delegato;

d) da cinque funzionari, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, designati rispettivamente dalla Presidenza del consiglio dei ministri e dai Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale;

e) da sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) da quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura designati dalle organizzazioni sindacali di categoria su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

ART. 11.

È vietato il conferimento, a lavoratori dipendenti, di onorificenze, di decorazioni o di

ogni altra distinzione per meriti di lavoro, sotto qualsiasi forma e denominazione, da parte di Enti, Associazioni o privati.

Il divieto non si applica alle attestazioni rilasciate direttamente dalle aziende ai propri dipendenti.

Nulla è innovato per quanto riguarda i premi di fedeltà al lavoro e del progresso economico, concessi dalle Camere di commercio, industria e agricoltura.

La trasgressione al divieto di cui al primo comma è punita con la multa da lire centomila a lire cinquecentomila.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12.

ART. 12.

Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione prevista dall'articolo 10 della presente legge e per gli accertamenti ad essa demandati, nonché quelle per l'acquisto delle insegne e dei brevetti, per il conferimento delle decorazioni e dei brevetti e per tutte le iniziative dirette all'assistenza dei decorati sono poste a carico dello Stato che vi provvede nei limiti di cinquanta milioni di lire all'anno.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'onere di lire cinquanta milioni, derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge per l'anno 1966, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimento legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprî decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al terzo comma di questo articolo 12 la V Commissione propone il seguente emendamento sostitutivo: « All'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1967 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente per gli anni finanziari 1966 e 1967, destinati a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Parrebbe a prima vista che, accettandosi questo suggerimento della V Commissione, dovrebbe modificarsi anche il primo comma di questo articolo 12 portando a 100 milioni la cifra colà indicata, dato che altrimenti si correrebbe il rischio di non poter spendere che 50 milioni dei 100 per i quali è indicata la copertura. Dato che si tratta di una questione di coordinamento, proporrei di votare l'articolo nel testo ufficialmente proposta dalla V Commissione, con riserva di coordinamento dopo aver sentito per le vie brevi quella Commissione.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sostituire il terzo comma come indicato dalla V Commissione.

(*È approvata*).

A seguito di questa votazione, l'articolo 12 risulta del seguente tenore:

ART. 12.

Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione prevista dall'articolo 10 della presente legge e per gli accertamenti ad essa demandati, nonché quelle per l'acquisto delle insegne e dei brevetti, per il conferimento delle decorazioni e dei brevetti e per tutte le iniziative dirette all'assistenza dei decorati sono poste a carico dello Stato che vi provvede nei limiti di cinquanta milioni di lire all'anno.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1967, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli anni finanziari 1966 e 1967, destinati a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprî decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione nel suo complesso, con la già espressa riserva di coordinamento tra il primo e il terzo comma.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13:

ART. 13.

Sono abrogate la legge 18 dicembre 1952, n. 2389, nonché ogni altra norma incompatibile con quelle della presente legge.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Prima di passare all'approvazione definitiva del disegno di legge, mi permetto attirare l'attenzione della Commissione su un problema, per così dire, di decorrenza. In altri termini, dovendo passare questo disegno di legge – dopo la nostra approvazione – all'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, ove la legge entrasse in vigore secondo i normali termini di 15 giorni successivi alla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, si correrebbe il rischio di non poter applicare il provvedimento a cominciare dalla ricorrenza del prossimo 1° maggio 1967, in cui si conferiscono tali onorificenze.

Pertanto, propongo di inserire la clausola che questa legge entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione e in tal senso propongo il seguente articolo aggiuntivo:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo che diverrà, se appprovato, l'articolo 14 della legge.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di un ufficio nazionale di collocamento della gente dell'aria (3469).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3469: Istituzione di un ufficio nazionale di collocamento della gente dell'aria.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Veronesi.

VERONESI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la relazione su questo disegno di legge è stata da me già svolta in una precedente seduta nel corso della quale ebbi modo di esprimere, in linea di massima, parere favorevole. Nella discussione che ne seguì vennero formulate alcune richieste da parte di alcuni membri della Commissione, segnatamente per sapere se fossero state interpellate le organizzazioni sindacali. Così, il rappresentante del Governo chiese un breve rinvio per aver modo di svolgere gli accertamenti del caso.

Successivamente, da parte dell'ente maggiormente interessato alla costituzione di questo ufficio e cioè da parte dell'*Alitalia*, sono state fatte pervenire alcune osservazioni che sento il dovere di portare a conoscenza della Commissione. In sostanza dette osservazioni invitano il legislatore a rimeditare sull'opportunità stessa di creare l'ufficio di cui trattasi.

Pur non recando effetti particolarmente negativi perché – secondo le dichiarazioni dell'*Alitalia* – il numero dei collocandi tra il personale di volo, sarebbe assai modesto (circa 200 persone), il provvedimento viene considerato più che altro superfluo. Per la verità, questa affermazione mi sembra meritevole di un qualche approfondimento.

Se i sindacati dei lavoratori esprimono dubbi sull'opportunità di istituire l'ufficio, se i datori di lavoro maggiormente interessati ritengono il provvedimento superfluo, noi dovremmo quanto meno chiederci quali altre ragioni possono aver suggerito l'istituzione di detto ufficio, il quale tra l'altro, non dovrebbe chiamarsi « della gente dell'aria », ma del « personale di volo », poiché come è detto nella stessa relazione che accompagna il disegno di legge, si tratta di dare attuazione all'articolo 740 del codice della navigazione. Dico questo perché il personale di volo non costituisce, per così dire, la famiglia più ampia all'interno della gente dell'aria la quale comprende anche il personale addetto ai servizi a terra, essendo il personale di volo un gruppo numericamente minore.

Ecco perché, in un certo senso, potrebbe sorgere l'impressione che si stia per procedere alla costituzione di un ufficio che è previsto sì dall'articolo 740 del codice della navigazione, ma che allo stato attuale delle cose non sembrerebbe né urgente, né particolarmente sollecitato dagli interessati e cioè dai datori di lavoro e dai lavoratori.

Per tutte queste considerazioni sarebbe forse preferibile, se anche la Commissione è orientata in questo senso, consentire al relatore di attingere ulteriori informazioni sui motivi che hanno determinato la presentazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Se ho inteso bene, il relatore propone una ulteriore istruttoria per

accertare se sussistano elementi che giustificano la costituzione di questo ufficio di collocamento della gente dell'aria.

Qual'è l'opinione dell'onorevole rappresentante del Governo su questa proposta?

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Di fronte alla formale proposta di rinvio fatta dal relatore, cui mi sembra sostanzialmente favorevole la Commissione, non ho difficoltà ad accedere alla richiesta.

PRESIDENTE. Ho il dovere di comunicare che sono giunte sollecitazioni dall'Ente gente dell'aria, nonché da un sindacato che evidentemente organizza questo personale. Veda il Relatore di consultare anche queste organizzazioni. Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato a seduta da stabilire, in relazione all'esito degli accertamenti affidati al Relatore.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

« Nuove norme per la concessione della " Stella al merito del lavoro " (n. 3364 ".

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abenante, Alini, Armaroli, Biagini, Bianchi Fortunato, Borra, Cengarle, Cocco Maria, Cruciani, Del Castillo, De Marzi Fernando, Di Mauro Luigi, Foa, Gitti, Guerrini Giorgio, Lama, Mazzoni, Rossinovich, Sabatini, Santi, Sulotto, Tognoni, Venturoli, Veronesi, Zanibelli.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO